

UNIONE DEI COMUNI CITTA' DEI SANNITI - Oggetto: **Statuto Unione dei Comuni “Città dei Sanniti”**.

**STATUTO
UNIONE DEI COMUNI
“CITTÀ DEI SANNITI”**

INDICE

Art.	Pag.
TITOLO I	
PRINCIPI FONDAMENTALI	
1 Costituzione e scopo dell'Unione	1
2 Denominazione, territorio, sede, stemma, gonfalone e albo pretorio	1
3 Finalità, compiti e principi dell'azione amministrativa	1
4 Funzioni di programmazione	2
TITOLO II	
FUNZIONI ESERCITATE DALL'UNIONE	
5 Funzioni dell'Unione	2
6 Ulteriori funzioni e servizi affidati all'Unione dai Comuni partecipanti	3
7 Funzioni e servizi esercitati per Comuni non partecipanti all'Unione	3
8 Modalità di conferimento delle competenze all'Unione	4
9 Modalità di gestione delle funzioni e servizi conferiti	4
10 Modalità di ripartizione spese ed entrate	5
TITOLO III	
ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO	
Capo I	
Norme generali	
11 Organi di governo dell'Unione	5
12 Incompatibilità dei componenti degli organi di Governo	6
13 Dimissioni dei componenti degli organi di Governo	6
Capo II	
Il Consiglio dell'Unione	
14 Composizione ed elezione del Consiglio dell'Unione	6
15 Competenze del Consiglio	7
16 Presidente del Consiglio	7
17 Diritti e doveri dei Consiglieri	8
18 Decadenza e dimissione dei Consiglieri	8
19 Disposizioni sulla rappresentanza di genere	8
20 Garanzia delle minoranze e controllo consiliare	8
21 Sedute del Consiglio	9
Capo III	
Il Presidente dell'Unione	
22 Il Presidente dell'Unione	9
23 Funzioni e competenze del Presidente	9
24 Durata in carica e cessazione dalla carica del Presidente	9
25 Vicepresidente dell'Unione	9
Capo IV	
La Giunta dell'Unione	
26 Composizione della Giunta	10
27 Competenza	10
28 Funzionamento	11
TITOLO IV	
ORGANIZZAZIONE E AMMINISTRAZIONE	
29 Principi generali	11
30 Principi generali di organizzazione	12
31 Principi generali in materia di personale	12
32 Organizzazione degli uffici e dei servizi	12
33 Il Personale	12
34 Il Segretario	13
35 Il Vice Segretario	13

TITOLO V

FINANZA E CONTABILITA'

36	Principi generali	13
37	Finanze dell'Unione	14
38	Modalità di determinazione e ripartizione delle spese	14
39	Responsabilità economico-patrimoniale di comuni inadempienti	15
40	Bilancio e programmazione finanziaria	15
41	Risultati della gestione	15
42	Revisore dei conti	15
43	Affidamento del servizio di tesoreria	15
44	Patrimonio	15
45	Attività contrattuale	16

TITOLO VI

DURATA, SCIoglimento E RECESSO

46	Durata dell'Unione	16
47	Scioglimento dell'Unione	16
48	Recesso dall'Unione di uno o più comuni aderenti	16
49	Esclusione di un Comune dall'Unione	17
50	Recesso dalle funzioni	17
51	Effetti, adempimenti ed obblighi derivanti da scioglimento, recesso, esclusione	17
52	Adesione di nuovi Comuni all'Unione	18

TITOLO VII

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

53	Istituti di partecipazione	18
----	----------------------------------	----

TITOLO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

54	Prima costituzione degli Organi dell'Unione	19
55	Disposizioni transitorie	19
56	Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili	19
57	Norma finale	19

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 Costituzione e scopo dell'Unione

1. In attuazione dell'art. 32 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali e s.m.i, di seguito sinteticamente indicato come "TUEL", si è costituita l'Unione di Comuni denominata "Città dei Sanniti", di seguito sinteticamente indicata come "Unione", cui partecipano i comuni di Cerreto Sannita, Cusano Mutri, Faicchio, Guardia Sanframondi, Pietraroja, Puglianello, San Lorenzello, San Lorenzo Maggiore e San Lupo.
2. L'Unione è Ente Locale, con autonomia statutaria e regolamentare, nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle norme comunitarie, statali e regionali. L'Unione, in attuazione dell'art. 44 e del Titolo V della Costituzione, sostiene il processo di trasformazione dei poteri locali e, nell'organizzazione e nello svolgimento delle proprie attività, si conforma ai principi di autogoverno locale, sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione previsti dalla Costituzione, dalle Leggi e dal presente Statuto.
3. L'Unione costituisce strumento operativo dei Comuni che la compongono ed ha lo scopo di migliorare le condizioni di vita dei cittadini, di assicurare loro livelli adeguati dei servizi, di contribuire a realizzare lo sviluppo socio-economico, la tutela e la promozione del proprio territorio e dell'ambiente.
4. L'Unione esercita le funzioni e i servizi affidati dai Comuni. Esercita altresì le funzioni delegate ed i compiti conferiti, nonché tutte le ulteriori funzioni ed i compiti affidati mediante convenzioni od accordi stipulati con altre Amministrazioni Pubbliche ai sensi dell'articolo 30 del Decreto Legislativo 267/2000 e dell'articolo 15 della Legge 241/1990. Svolge gli altri compiti previsti dal presente Statuto.

Art. 2 Denominazione, territorio, sede, stemma, gonfalone e albo pretorio

1. L'Unione assume la denominazione di "Unione dei Comuni Città dei Sanniti". Il suo ambito territoriale coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.
2. L'Unione ha sede legale e amministrativa presso il Comune di maggiore dimensione demografica.
3. Le adunanze dell'organo rappresentativo ed esecutivo di norma si svolgeranno presso la sede del Comune il cui Sindaco ricopre pro-tempore la carica di Presidente.
4. Nell'ambito del territorio dell'Unione possono essere costituiti uffici distaccati e sedi secondarie, anche in via temporanea o provvisoria, la cui esatta ubicazione viene individuata dalla Giunta con propria deliberazione.
5. L'Unione negli atti e nel sigillo si identifica con il nome "Unione dei Comuni Città dei Sanniti". Lo stemma viene approvato con deliberazione assunta dalla maggioranza dei componenti del Consiglio.
6. L'Unione dei Comuni può dotarsi di un proprio gonfalone di rappresentanza, riportante lo stemma dell'Unione e quello dei Comuni componenti l'Unione stessa. La definizione puntuale del gonfalone è approvata con deliberazione del Consiglio.
7. L'utilizzo del gonfalone e dello stemma, compresa la loro riproduzione, sono disposti su autorizzazione del Presidente.
8. L'Unione ha un proprio Albo Pretorio on-line, istituito anche ai sensi dell'art. 124, comma 2, del Decreto Legislativo 267/2000, necessario per la pubblicazione degli atti ed avvisi nei casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

Art. 3 Finalità, compiti e principi dell'azione amministrativa

1. L'Unione dei Comuni Città dei Sanniti è costituita allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni e servizi di competenza dei Comuni aderenti e/o di utilità per i cittadini residenti sul territorio amministrato, come indicato ai successivi articoli. A tal fine essa rappresenta l'ambito ottimale per la gestione associata, ai sensi del Testo Unico 267/2000 e s.m.i. e delle leggi regionali in materia.
2. Ferma restando la salvaguardia delle identità municipali, è compito dell'Unione promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, mediante la progressiva unificazione delle funzioni e dei servizi comunali e l'armonizzazione degli atti normativi comunali (Statuto e Regolamenti).
3. L'Unione, nell'attuazione dei suoi compiti, persegue obiettivi di :
 - ~ pari opportunità, *garantendo a tutti i cittadini dell'area i medesimi diritti di accesso ai servizi, con particolare riguardo ai residenti nei piccoli comuni;*
 - ~ efficienza e contenimento dei costi, *ottimizzando il rapporto tra i costi stessi e la qualità del servizio, attraverso le economie di scala derivanti dall'uso integrato dei fattori di produzione interni ed esterni*

all'ente, in direzione di una tendenziale riduzione dei costi;

~ efficacia, aumentando la specializzazione degli addetti per una maggiore qualità dei servizi;

~ semplificazione e trasparenza dell'attività amministrativa

~ sviluppo di politiche integrate unitarie, per impiegare al meglio le vocazioni e potenzialità di ciascun territorio;

~ adeguatezza dimensionale per essere ente di riferimento per il decentramento delle funzioni amministrative della Regione e della Provincia e per affrontare e gestire risposte sempre più complesse ai difficili problemi di ordine ambientale, economico e sociale;

~ valorizzazione e sviluppo professionale delle competenze, ampliando le possibilità di utilizzazione delle professionalità disponibili.

4. L'Unione si pone altresì le seguenti finalità strategiche:

~ promuovere, favorire e coordinare le iniziative pubbliche e private rivolte alla valorizzazione economica, sociale, ambientale, turistica e culturale del proprio territorio, curando unitariamente gli interessi delle popolazioni locali nel rispetto delle caratteristiche culturali e sociali ed al fine di promuovere la loro integrazione e crescita socioeconomica, cercando di ridurre le differenze socioeconomiche esistenti all'interno del proprio territorio;

~ fornire alle popolazioni residenti nella zona, riconoscendo alle stesse funzioni di servizio che svolgono a presidio del territorio, gli strumenti necessari e idonei a superare le condizioni di disagio, comprese quelle derivanti dall'ambiente montano e dalle diverse peculiarità di tutto il territorio dei Comuni, dalla marginalità territoriale e dalle differenze socioeconomiche presenti nei diversi ambiti del proprio territorio;

~ cooperare con altre Amministrazioni locali, anche non appartenenti al proprio territorio ed altri Comuni non appartenenti al medesimo ambito, per la risoluzione di problemi di interesse comune e per individuare strategie condivise per l'interesse, lo sviluppo e la crescita delle proprie popolazioni;

~ valorizzare e tutelare tutte le risorse ambientali, naturali, forestali, agricole, commerciali, artigianali, storiche, archeologiche e culturali, nel rispetto delle proprie funzioni e competenze;

~ promuovere attività di programmazione e di tutela ambientale, attraverso la promozione o adesione ai manifesti ambientali ed ai procedimenti di programmazione di sviluppo sostenibile;

~ favorire la preparazione culturale e professionale della popolazione in relazione alle peculiari vocazioni territoriali;

~ promuovere la funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione.

Art. 4 Funzioni di programmazione

1. L'Unione rappresenta il luogo nel quale svolgere in modo coordinato la funzione di programmazione e di rappresentanza politica del territorio nella definizione, implementazione ed attuazione delle politiche regionali a proiezione a scala territoriale in materia di:

a. assetto e governo del territorio;

b. tutela e valorizzazione ambientale;

c. sviluppo economico;

d. tutela e valorizzazione dei beni culturali;

e. servizi alla persona, alla famiglia ed alla comunità;

f. servizi scolastici e formativi;

g. trasporti locali

TITOLO II - FUNZIONI ESERCITATE DALL'UNIONE

Art. 5 Funzioni dell'Unione

1. L'Unione esercita, in luogo e per conto dei Comuni partecipanti, le funzioni ed i servizi comunali conferiti indicati nell'allegato "C" della deliberazione comunale di approvazione del presente Statuto, del quale non costituisce parte integrante e sostanziale.

2. Con l'affidamento i Comuni perseguono il principio della ricomposizione unitaria in capo all'Unione delle competenze amministrative relative a funzioni e servizi tra loro omogenei in modo da evitare di lasciare in capo al Comune competenze gestionali residuali. I contenuti delle funzioni e dei servizi comunali conferiti di cui ai precedenti commi del presente articolo, i procedimenti, i servizi e le attività che vi fanno capo, di

norma, sono definiti dalla legge e dai regolamenti dello Stato e della Regione; i regolamenti dell'Unione provvederanno alle opportune specificazioni al fine di individuare con certezza tutte le competenze oggetto di conferimento. Disposizioni legislative successive che dispongano una diversa aggregazione degli ambiti funzionali e/o una diversa denominazione non comportano necessariamente la modifica dello statuto; l'organo esecutivo è autorizzato a definire una ricomposizione delle funzioni associate sulla base del loro contenuto definito dalle nuove norme e ad assumere gli opportuni atti organizzativi.

3. L'effettivo esercizio di ogni ambito di funzioni indicate ai commi precedenti, o di articolazioni interne dello stesso è deciso sulla base di un progetto gestionale, approvato a maggioranza assoluta dall'organo esecutivo dell'Unione, che indica le risorse finanziarie, umane e strumentali che ogni Comune destina alla gestione associata. La data di avvio della gestione da parte dell'Unione è indicata con Decreto del Presidente dell'Unione, che individua anche il responsabile e dà atto della effettiva messa a disposizione dell'Unione delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste dal progetto di gestione.

4. Qualora le modalità di esercizio associato, individuate dal progetto gestionale di cui al comma 3, in relazione al contenuto delle funzioni trasferite dal Comune all'Unione, richiedano il trasferimento in capo al Presidente dell'Unione di funzioni che la Legge attribuisce espressamente al Sindaco, in particolare per le funzioni indicate ai commi 3, 4, 5, e 6 dell'articolo 50 e all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quest'ultimo provvede, ove ricorra il caso previa intesa con il Ministero competente, a delegare con proprio atto le competenze relative alle funzioni in questione.

Art. 6 Ulteriori funzioni e servizi affidati all'Unione dai Comuni partecipanti

1. Salvo diverse disposizioni di legge, tutti i Comuni partecipanti o parte di essi possono conferire all'Unione, con specifica convenzione approvata dai Consigli Comunali e dal Consiglio dell'Unione, l'esercizio di ogni funzione amministrativa propria, ivi comprese le funzioni fondamentali di cui all'art 19 c.1 del D.L.n.95/2012 convertito nella legge n.135/2012, o ad essi delegata, nonché la gestione, diretta o indiretta, di servizi pubblici locali e attività istituzionali in genere. Di norma, la convenzione da approvare è accompagnata dal progetto gestionale, di cui al comma 3 dell'articolo 5 e, a seguito della stipulazione, il Presidente dell'Unione le dà esecuzione con il decreto di cui al medesimo comma.

2. Con apposita convenzione, i sindaci dei comuni facenti parte dell'Unione possono delegare, *ai sensi del comma 5 bis dell'art. 32 del D.Lgs 267/2000*, le funzioni di ufficiale dello stato civile e di anagrafe a personale idoneo dell'Unione stessa, o dei singoli comuni associati.

3. L'esercizio associato delle funzioni comunali di cui al comma 1 è effettuato mediante delega all'Unione delle competenze decisionali e amministrative o mediante la costituzione presso la stessa di un ufficio comune competente per la gestione in luogo degli uffici comunali.

4. Nel caso di esercizio associato di funzioni mediante delega, totale o parziale, di competenze decisionali di indirizzo e di controllo, l'atto esplicita chiaramente la volontà di delegare al corrispondente organo dell'Unione tali competenze relative alla funzione associata.

Art. 7 Funzioni e servizi esercitati per Comuni non partecipanti all'Unione

1. L'Unione può esercitare le funzioni ed i servizi indicati dagli articoli precedenti anche per conto di Comuni non partecipanti all'Unione, previa stipula di una convenzione ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 267 del 2000. La convenzione fra l'Unione e i Comuni non aderenti è sottoscritta dal Presidente previa approvazione del Consiglio dell'Unione ed indica le risorse necessarie al funzionamento della gestione associata. La convenzione è approvata dal Consiglio dell'Unione se riporta il voto favorevole della maggioranza dei votanti e se tra questi esprimono voto favorevole i rappresentanti della maggioranza dei Comuni membri che già hanno conferito tale funzione all'Unione.

2. L'Unione accetta di esercitare le funzioni di cui al comma 1 quando già le sono state affidate da almeno due Comuni costituenti.

3. All'organo esecutivo dell'Unione è invitato a partecipare a titolo consultivo anche il Sindaco del Comune affidante, o un suo delegato, per le sole decisioni che riguardano la gestione associata convenzionata. L'organo esecutivo, ove del caso, dà conto del parere espresso dal rappresentante del Comune non facente parte dell'Unione.

4. La convenzione deve indicare:

a) Il contenuto della funzione o del servizio trasferito e le finalità che gli enti si prefiggono;

b) Il conferimento di deleghe all'Unione e/o la costituzione di un ufficio comune, le eventuali riserve di competenza residuale in capo agli organi comunali;

- c) Le modalità di utilizzazione delle risorse destinate dal Comune alla gestione, mediante trasferimento al bilancio dell'Unione o assegnazione da parte della Giunta comunale al responsabile gestionale con accertamento/impegno diretto sul bilancio comunale;
- d) Le risorse necessarie a coprire le spese di funzionamento e le modalità di regolazione dei rapporti finanziari tra gli enti;
- e) I trasferimenti di personale e di beni strumentali;
- f) La durata, le modalità di recesso anticipato e gli obblighi che permangono in ordine al personale ed ai beni eventualmente trasferiti ed ai rapporti instaurati nel corso della gestione associata;
- g) La competenza rispetto ai procedimenti pendenti alla data di avvio della gestione convenzionata e i rapporti in corso nei quali deve subentrare l'Unione;
- h) Il rinvio alle norme interne dell'Unione quale quadro sistematico di riferimento per l'interpretazione delle clausole del rapporto convenzionale e della relativa gestione.

Art. 8 Modalità di conferimento delle competenze all'Unione

1. Il conferimento, delle funzioni e servizi di cui agli articoli 5 e 6 si perfeziona con l'approvazione, a maggioranza semplice, da parte dei Consigli Comunali dei Comuni aderenti e subito dopo del Consiglio dell'Unione, di una convenzione, da sottoscrivere formalmente, che deve, in ogni caso, prevedere:

- ~ il contenuto della funzione o del servizio conferito;
- ~ i criteri relativi ai rapporti finanziari tra gli enti;
- ~ gli eventuali trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali;
- ~ la periodicità ed i contenuti delle informazioni da fornire ai Comuni;
- ~ l'eventuale durata, nel caso in cui la durata medesima non coincida con quella dell'Unione;
- ~ le modalità di recesso.

2. All'atto dell'approvazione dello schema di convenzione, il Consiglio dell'Unione, sulla base del progetto gestionale, di cui all'art. 5 comma 3, predisposto ed approvato dall'organo esecutivo, effettua una verifica in merito alle modalità e condizioni del conferimento, al fine di valutare l'accettazione o meno del conferimento stesso. La mancata accettazione dovrà essere adeguatamente motivata.

3. L'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle funzioni e ai compiti conferiti all'atto dell'approvazione della delibera con la quale si perfeziona tale conferimento.

Art. 9 Modalità di gestione delle funzioni e servizi conferiti

1. Per lo svolgimento delle funzioni o dei servizi affidati dai Comuni all'Unione, la disciplina regolamentare è adottata dall'Unione medesima.

2. L'esercizio associato delle funzioni, competenze e servizi propri dei Comuni si attua attraverso le strutture organizzative, le risorse finanziarie ed umane dell'Unione e dei Comuni associati, sotto il coordinamento direzionale ed operativo dell'Unione.

3. Le funzioni e servizi conferiti sono gestiti dall'Unione:

- ~ in economia, con impiego di personale proprio o comandato dai Comuni;
- ~ mediante affidamento a terzi con procedure di evidenza pubblica, in base alle procedure previste dal Codice degli appalti e dei regolamenti;
- ~ mediante affidamento diretto con apposita convenzione ad uno dei Comuni dell'Unione;
- ~ con le altre forme di gestione previste dalla normativa compatibile od applicabile agli enti locali;

4. Dalla data stabilita per l'esercizio effettivo delle funzioni e dei servizi comunali da parte dell'Unione, i Comuni non adottano atti in difformità. Salva diversa previsione, i procedimenti relativi a istanze presentate prima del termine da cui decorre l'esercizio da parte dell'Unione sono conclusi dal Comune; il Sindaco può, previo accordo con gli altri Sindaci, incaricare il responsabile dell'Unione per l'adozione dei relativi atti gestionali.

5. L'affidamento di funzioni all'Unione comporta, di norma, il trasferimento del personale comunale impiegato nell'espletamento delle funzioni stesse, unitamente alle risorse economiche, o comunque mediante comando o distacco.

Art. 10 Modalità di ripartizione spese ed entrate

1. Le spese relative alle funzioni e ai servizi comunali affidati all'Unione sono ripartite tra i Comuni affidatari, nel rispetto dei criteri statuari, sulla base di parametri definiti ed approvati con deliberazione dell'organo esecutivo dell'Unione alla quale gli enti si attengono per l'allocazione nei rispettivi bilanci.

Nell'individuazione delle spese l'organo esecutivo tiene conto di quelle direttamente correlate con l'esercizio delle funzioni o con l'espletamento dei servizi e di quelle relative alla parte di spese generali di funzionamento dell'Unione. Queste ultime sono attribuite ad ogni funzione o servizio proporzionalmente all'incidenza che le relative spese dirette hanno nell'economia generale dell'Unione.

2. Le residue spese generali di funzionamento dell'Unione, non coperte da entrate derivanti dalle funzioni comunque esercitate o dai servizi espletati, troveranno copertura nel bilancio dell'Unione con le modalità e i criteri stabiliti dall'organo esecutivo.

3. Le spese relative ai singoli servizi vengono ripartite in base ai criteri previsti dalle rispettive convenzioni, in ragione anche della natura e del bacini di utenza di ciascun servizio.

4. Nel caso di conferimento di funzioni e servizi da parte di tutti i Comuni, le spese vengono ripartite secondo le modalità fissate nelle relative convenzioni; i relativi introiti e spese confluiscono nel bilancio dell'Unione e contribuiscono a determinare il risultato della gestione.

5. Nel caso di conferimento di funzioni e servizi da parte della non integralità dei Comuni, per ciascun servizio o funzione trasferita viene predisposto un apposito centro di costo, nell'ambito del bilancio dell'Unione, attraverso il Piano Esecutivo di Gestione, allo scopo di potere rilevare la gestione contabile del servizio. In questo caso il risultato della gestione, sia per l'impiego dell'avanzo che per il ripiano del disavanzo, coinvolgerà esclusivamente i Comuni che hanno stipulato la relativa convenzione.

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

Capo I - Norme generali

Art. 11 Organi di governo dell'Unione

1. Sono organi di governo dell'Unione: il Consiglio, il Presidente e la Giunta.

2. Il Consiglio e la Giunta hanno durata corrispondente a quella degli organi di governo dei Comuni partecipanti e sono quindi soggetti al rinnovo all'inizio di ogni mandato amministrativo corrispondente a quello della maggioranza dei Comuni aderenti. Nel caso vi siano tornate elettorali differenziate temporalmente, si provvede al rinnovo dei rappresentanti dei Comuni interessati alle elezioni.

3. Gli organi dell'Unione sono formati, senza nuovi o maggiori oneri, da amministratori in carica dei comuni associati e ad essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti.

4. Può essere nominato Presidente dell'Unione esclusivamente chi ricopre la carica di Sindaco di uno dei Comuni dell'Unione.

5. Fanno parte della Giunta esclusivamente i Sindaci dei Comuni componenti dell'Unione.

6. Il Consiglio è composto dai Consiglieri eletti dai singoli Consigli dei Comuni dell'Unione tra i propri componenti.

7. La perdita della carica nel Comune di provenienza comporta la decadenza dalla carica ricoperta all'Unione.

8. I Componenti degli Organi dell'Unione cessano dalla carica oltre che nel caso previsto al comma precedente, per decadenza, dimissioni, morte, impedimento permanente e negli altri casi previsti dalla legge.

9. Agli organi dell'Unione e ai loro componenti si applicano, ove compatibili, le norme di funzionamento, di proroga della durata in carica, di distribuzione delle competenze, di stato giuridico ed economico, di incompatibilità e responsabilità stabilite dalla Legge per gli organi degli enti locali.

Art. 12 Incompatibilità dei componenti degli organi di governo

1. Non possono ricoprire cariche negli organi di governo dell'Unione i sindaci o consiglieri dei comuni associati all'Unione che:

~ siano dipendenti dell'Unione, salvo che posti in aspettativa non retribuita;

~ si trovino in una delle situazioni di cui all'articolo 63 del TUEL nei confronti dell'Unione, salvo che per fatto connesso con l'esercizio del mandato di Sindaco o di consigliere comunale.

2. Quando si verifica una situazione di incompatibilità il Consiglio dell'Unione provvede ai sensi dell'articolo 69 del TUEL. Se la dichiarazione di incompatibilità riguarda il Sindaco che ricopre la carica di Presidente dell'Unione, il Presidente decade dalla carica.

Art. 13 Dimissioni dei componenti degli organi di governo

1. Le dimissioni volontarie da Presidente dell'Unione o da consigliere dell'Unione, indirizzate rispettivamente alla Giunta o al Consiglio, devono essere presentate personalmente o per il tramite del segretario generale del comune di appartenenza. Esse sono assunte immediatamente al protocollo dell'ente, nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

Capo II – Il Consiglio dell'Unione**Art. 14 Composizione ed elezione del Consiglio dell'Unione**

1. Il mandato amministrativo ordinario del Consiglio è il periodo che intercorre tra due rinnovi consecutivi del Consiglio, successivi al rinnovo di almeno la metà dei Consigli Comunali

2. Il Consiglio dell'Unione è composto dal Presidente dell'Unione e da 16 componenti dei Consigli Comunali. I componenti del Consiglio sono ripartiti secondo il seguente prospetto:

N° di componenti il Consiglio dell'Unione				
N°	COMUNE	N° abitanti	Superficie Km ^q .	N. Consiglieri
1	Cerreto Sannita	4.159	33,26	2 (di cui di minoranza 1)
2	Cusano Mutri	4.226	58,86	2 (di cui di minoranza 1)
3	Faicchio	3.746	43,88	2 (di cui di minoranza 1)
4	Guardia Sanframondi	5.283	21,00	3 (di cui di minoranza 1)
5	Pietraroja	600	35,60	1
6	Puglianello	1.400	8,27	1
7	San Lorenzello	2.364	13,88	2 (di cui di minoranza 1)
8	San Lorenzo Maggiore	2.213	16,17	2 (di cui di minoranza 1)
9	San Lupo	886	15,18	1
TOTALE		24.877	246,10	16 + 1 (Presidente)

3. I Consigli Comunali dei Comuni partecipanti eleggono i propri rappresentanti per singolo Comune con il sistema del voto limitato, in modo da garantire la rappresentanza delle minoranze consiliari ove i componenti assegnati siano pari o superiori a due. I Consigli comunali provvedono, entro quarantacinque giorni dalla seduta dell'insediamento, all'elezione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione. I Comuni aderenti dovranno trasmettere al Segretario dell'Unione l'attestazione dell'avvenuta elezione, con provvedimenti esecutivi, dei rappresentanti dei Comuni stessi. La prima elezione dei membri del Consiglio dell'Unione, da parte dei Consigli Comunali, dovrà tenersi entro trenta giorni dall'entrata in vigore dello Statuto dell'Unione.

4. Il Consiglio dell'Unione provvede, nella sua seduta di insediamento, mediante apposita deliberazione da assumere all'inizio della seduta prima di affrontare qualsiasi altro argomento, alla convalida dei consiglieri eletti o individuati di diritto, previa verifica di eventuale casi di incompatibilità. Con successiva deliberazione prende atto dell'individuazione del Presidente dell'Unione e dei componenti della Giunta.

5. In deroga a quanto previsto all'art. 11 comma 7 del presente statuto, in caso di rinnovo del Consiglio Comunale, i componenti del Consiglio dell'Unione durano in carica fino all'elezione dei nuovi rappresentanti da parte dei singoli Consigli Comunali.

6. Decorso il termine di cui al comma 3, se un Comune non ha provveduto all'elezione del o dei propri rappresentanti, fino all'elezione medesima, sono componenti a tutti gli effetti del Consiglio dell'Unione il Sindaco, nonché, ove necessario a raggiungere il numero previsto di consiglieri del Comune, il consigliere comunale di maggioranza e il consigliere comunale di minoranza che hanno riportato nelle elezioni

comunali la maggiore cifra individuale, rispettivamente tra quelli eletti in una o più liste collegate al Sindaco e tra quelli eletti in una o più liste non collegate al Sindaco. In caso di parità di cifre individuali è componente dell'assemblea dell'Unione il consigliere più giovane di età.

7. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale o di gestione commissariale di un Comune, i rappresentanti del Comune cessano dalla carica e vengono sostituiti dal commissario.

8. In via generale ogni Consigliere dell'Unione, cessando per qualsiasi altro motivo dalla carica di Consigliere comunale decade ipso iure anche dalla carica presso l'Unione ed è sostituito da un nuovo Consigliere secondo le modalità previste dal presente Statuto.

9. I consigli comunali possono sostituire, in ogni tempo, i propri rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione.

Art. 15 Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Unione. La competenza del Consiglio è limitata all'approvazione degli atti fondamentali che l'art. 42, comma 2, del TUEL prevede per i Consigli Comunali, salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto. Il Consiglio esercita le proprie competenze per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nei documenti programmatici. Le singole convenzioni di conferimento delle funzioni e dei servizi disciplinano in maniera compiuta ed esaustiva, i rapporti tra la competenza del Consiglio dell'Unione e la competenza dei singoli Consigli nelle materie conferite.

2. Il Consiglio adotta un regolamento di funzionamento approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il Regolamento disciplina i casi e le modalità per la convocazione anche in via d'urgenza.

3. Il Consiglio è validamente riunito alla presenza della maggioranza dei componenti e adotta validamente le proprie deliberazioni con il voto favorevole della metà più uno dei votanti fatte salve le maggioranze qualificate stabilite dalla normativa, dal presente Statuto e dal Regolamento di funzionamento.

4. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'**Unione**.

Art. 16 Presidente del Consiglio

1. Nella prima adunanza il Consiglio, subito dopo aver preso atto della formazione della Giunta, elegge nel proprio seno il Presidente del Consiglio, con votazione palese a maggioranza qualificata dei 2/3 dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta, con le medesime modalità, nella successiva seduta da tenersi entro 10 gg. Nel caso di esito negativo si procede subito al ballottaggio fra i due candidati più votati nel secondo scrutinio e risulta eletto Presidente del Consiglio colui che raccoglie il maggior numero di voti o il più giovane di età nel caso di parità.

2. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio verso l'esterno e ne dirige i lavori secondo il Regolamento, tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni. In particolare:

a. convoca e presiede il Consiglio nei modi e nelle forme stabilite dal Regolamento;

b. notifica agli Enti interessati le nomine dei rappresentanti del Consiglio ad esso espressamente riservate dalla legge, Statuti, Regolamenti convenzioni e patti in genere.

c. convoca, con le modalità stabilite dal Regolamento di funzionamento di cui all'art. 15, le sedute del Consiglio aperte alla partecipazione dei membri dei Consigli comunali dei comuni aderenti, fermo restando che questi ultimi non concorrono a determinare il numero legale per la validità della seduta.

3. In caso di assenza o impedimento il Presidente del Consiglio è sostituito dal Vice Presidente eletto nella prima adunanza con le stesse modalità del Presidente del Consiglio.

Art. 17 Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri agiscono nell'interesse dell'intera Unione ed esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato, godono di diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio ed hanno diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni necessarie per l'espletamento del proprio mandato ed altresì di prendere visione ed ottenere copie degli atti delle aziende enti ed istituzioni dipendenti o partecipate dall'Unione dei Comuni.

2. I Consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge, secondo le procedure e le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio di cui all'art. 15 comma 2 del presente Statuto.

3. Essi intervengono alle sedute del Consiglio e possono proporre interrogazioni, interpellanze e mozioni nei modi previsti dal medesimo Regolamento. Possono svolgere incarichi a termine inerenti a materie di

competenza consiliare su diretta attribuzione del Presidente dell'Unione, senza che tali incarichi assumano rilevanza provvedimentale esterna.

Art. 18 Decadenza e dimissioni dei Consiglieri

1. Decade il consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a quattro sedute consecutive dei lavori del Consiglio. A tal fine, deve essere formalmente notificata al consigliere la causa di decadenza, con l'assegnazione di un termine di quindici giorni per l'invio di eventuali giustificazioni e controdeduzioni. La decadenza si perfeziona con la presa d'atto da parte del Consiglio del verificarsi della suddetta condizione risoltrice, tenuto conto delle eventuali giustificazioni e contro deduzioni presentate.
2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate per iscritto al Presidente del Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione con le stesse modalità previste dalla normativa per i Comuni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
3. La decadenza e le dimissioni da Consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal Regolamento del Consiglio comunale di appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di Consigliere dell'Unione appena divenute efficaci.
4. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, il Consiglio comunale cui il Consigliere decaduto o dimesso appartiene, provvede ad eleggere entro il termine di 60 giorni al proprio interno un nuovo Consigliere dell'Unione, mantenendo l'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza in seno ai propri membri presso il Consiglio dell'Unione.

Art. 19 Disposizioni sulla rappresentanza di genere

1. Le disposizioni del presente articolo sono volte a garantire la rappresentanza di entrambi i generi nel Consiglio dell'Unione e prevalgono sulle altre disposizioni statutarie che disciplinano l'elezione dei rappresentanti del Comune nel Consiglio dell'Unione.
2. Ai fini del presente articolo, per "genere prevalente nel Consiglio comunale" si intende il genere maschile o femminile quando questo è della metà più uno dei consiglieri componenti il Consiglio comunale, considerati senza includere il Sindaco.
3. Per l'elezione dei consiglieri di maggioranza e di minoranza, in caso di parità di voti, per l'individuazione del consigliere eletto nel Consiglio dell'Unione si applica, in via prioritaria su tutti gli altri, il seguente criterio: è eletto il consigliere comunale di genere diverso da quello prevalente nel Consiglio comunale. In assenza di una pluralità di genere è eletto il consigliere più giovane di età.

Art. 20 Garanzia delle minoranze e controllo consiliare

1. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno, oltre a commissioni di natura consultiva, commissioni di controllo e di indagine sull'attività dell'amministrazione la cui presidenza è affidata a consiglieri di minoranza. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio e dalla delibera di nomina delle Commissioni.

Art. 21 Sedute del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio dell'Unione viene convocata dal Sindaco del Comune con maggiore dimensione demografica, entro trenta giorni dalla data del ricevimento di tutte le comunicazioni di nomina dei rappresentanti dei comuni stessi.
2. Le sedute successive a quella di insediamento, sono convocate dal Presidente del Consiglio con apposita comunicazione indicante l'ordine del giorno.
3. La seduta può essere di carattere ordinario, straordinario o urgente, secondo le previsioni del regolamento di funzionamento del Consiglio.
4. Il Consiglio può riunirsi e deliberare presso ciascuno dei Comuni aderenti all'Unione.
5. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedono un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno gli oggetti dagli stessi richiesti. Il Presidente assicura una adeguata e preventiva informazione ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.
6. Al Consiglio dell'Unione partecipano, senza diritto di voto, i componenti della Giunta dell'Unione.

Capo III – Il Presidente dell'Unione

Art. 22 Il Presidente dell'Unione

1. La carica di Presidente è ricoperta di diritto dai Sindaci dei comuni appartenenti all'Unione, a rotazione, con cadenza annuale, decorrente dalla data di insediamento del Consiglio dell'Unione ed iniziando dal Sindaco del Comune con maggior numero di abitanti e seguendo l'ordine decrescente per densità demografica.

Art. 23 Funzioni e competenze del Presidente

1. Il Presidente è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'Unione dei Comuni. Esso esercita le funzioni a lui attribuite dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. In particolare, il Presidente:

- a. rappresenta l'Unione, è componente di diritto del Consiglio e presiede la Giunta;
- b. sovrintende al funzionamento degli uffici e all'esecuzione degli atti e svolge gli altri compiti attribuiti ai Sindaci dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti dell'Unione, relativamente alle funzioni e servizi conferiti non incompatibili con la natura delle Unioni comunali;
- c. sovrintende l'espletamento delle funzioni e dei compiti attribuiti all'Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati;
- d. provvede a inizio legislatura e ordinariamente per la durata della stessa, sentita la Giunta, alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti dell'Unione presso organismi pubblici e privati, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;
- e. provvede, previa deliberazione della Giunta, alla eventuale nomina e alla revoca del segretario dell'Unione;
- f. può attribuire specifiche deleghe a singoli componenti della Giunta o incarichi per oggetti determinati a singoli componenti del Consiglio.

Art. 24 Durata in carica e cessazione dalla carica del Presidente

1. Ogni causa di cessazione dalla carica di Sindaco comporta l'automatica e corrispondente cessazione dalla carica di Presidente dell'Unione; le dimissioni dalla carica di Presidente seguono le stesse modalità e procedure di quelle previste per la carica di consigliere; la cessazione per qualsiasi motivo dalla carica di Presidente, non determina lo scioglimento degli altri organi politici.

Art. 25 Vicepresidente dell'Unione

1. La carica di Vicepresidente è ricoperta di diritto, a rotazione, con la medesima cadenza annuale del Presidente, dal Sindaco del comune immediatamente successivo per dimensione demografica rispetto a quella del Presidente.
2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo.

Capo IV La Giunta dell'Unione

Art. 26 Composizione della Giunta

1. L'organo esecutivo di governo dell'Unione è la Giunta che è composta dal Presidente dell'Unione e dai Sindaci dei Comuni aderenti all'Unione, proclamati eletti nelle elezioni comunali, che assumono la carica di Assessori. All'atto della proclamazione il Sindaco eletto sostituisce ad ogni effetto nella giunta il Sindaco cessato.
2. I membri della Giunta cessano dalle funzioni al momento della presentazione delle dimissioni, in ogni caso, al venir meno della carica di Sindaco.
3. Nel caso di scioglimento, ai sensi dell'articolo 141 del TUEL, del Consiglio del Comune cui appartiene uno dei componenti della Giunta esecutiva dell'Unione, quest'ultima è integrata dal Commissario governativo.
4. La cessazione per qualsiasi motivo dalla carica di Presidente, non determina la decadenza della Giunta. Sino all'individuazione del nuovo Presidente, la Giunta rimane in carica e le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente.

Art. 27 Competenza

1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta esercita le funzioni attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, e compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni di governo che non siano riservati, dalla legge e dallo statuto, al Consiglio o al presidente. Dà attuazione alle deliberazioni del Consiglio e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso. Adotta i regolamenti sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei principi stabiliti dallo statuto e degli indirizzi deliberati dal Consiglio.
3. La Giunta compie tutti gli atti che il decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000 prevede per le Giunte comunali e quelli espressamente previsti dal presente Statuto.
4. In particolare, la Giunta:
 - a. attua gli indirizzi del Consiglio;
 - b. svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio;
 - c. riferisce al Consiglio sulla propria attività;
 - d. adotta il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, in conformità agli indirizzi deliberati dal Consiglio;
 - e. adotta, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre alla ratifica del Consiglio;
 - f. competono in particolare alla Giunta:
 - ~ l'adozione del Piano Esecutivo della Gestione, nel quale sono fissati gli obiettivi generali e settoriali della gestione, in rapporto con le programmazioni;
 - ~ l'approvazione del progetto gestionale per l'effettivo esercizio dei servizi e delle funzioni conferite all'Unione;
 - g. con atti assunti dalla maggioranza assoluta dei componenti: delibera sull'utilizzo dei contributi regionali e statali per l'incentivazione delle gestioni associate;
 - h. interpreta le convenzioni e risolve le relative controversie;
 - i. delibera, all'unanimità dei componenti, sui rapporti finanziari tra gli enti per lo svolgimento delle gestioni associate.
5. Nei casi previsti dal comma 4, lettera h) ed i), il Presidente dell'Unione, ove accerti il mancato raggiungimento dell'unanimità, rimette la questione al Consiglio, per la decisione finale.
6. La Giunta istituisce conferenze settoriali, costituite da assessori comunali, con compiti istruttori, consultivi, di supporto, di approfondimento di questioni e di concertazione tra i Comuni inerenti funzioni e servizi degli stessi, in particolare per quelli gestiti in forma associata, riservandosi la decisione finale in merito.
7. Il Presidente o gli assessori possono, previo parere conforme della Giunta, attribuire deleghe specifiche agli assessori dei Comuni dell'Unione. Gli assessori delegati partecipano alle Giunte e alle Assemblee dell'Unione, per la trattazione degli argomenti di competenza, senza diritto di voto e senza essere computati nel quorum richiesto per la validità della seduta e per la maggioranza richiesta ai fini dell'approvazione delle deliberazioni.
8. Le singole convenzioni disciplinano in maniera compiuta ed esaustiva i rapporti tra la competenza della Giunta dell'Unione e la competenza delle singole Giunte comunali nelle materie conferite.

Art. 28 Funzionamento

1. La Giunta è convocata dal Presidente che ne determina l'ordine del giorno prevedendo una prima ed una seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la prima.
2. Per la validità delle adunanze di prima convocazione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. In caso di seduta deserta di prima convocazione, per mancato raggiungimento del suddetto numero legale, la seduta di seconda convocazione è valida con la presenza di 1/3 dei componenti della Giunta.
3. Alle sedute della Giunta partecipa, con le funzioni previste dalla legge per i segretari comunali, il Segretario.
4. Le deliberazioni, salve le diverse disposizioni di legge e del presente Statuto, sono adottate a maggioranza dei componenti in caso di seduta di prima convocazione e a maggioranza dei presenti in caso di seconda convocazione e sono sottoscritte dal presidente e dal segretario.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Possono essere invitati a partecipare gli assessori

comunali competenti per materia, rappresentanti di enti pubblici, dirigenti ed esperti per l'esame di particolari argomenti all'ordine del giorno.

6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, per le adunanze e le deliberazioni della Giunta si applicano le disposizioni dettate dalla normativa in materia di enti locali e dall'apposito regolamento di funzionamento di cui la Giunta può dotarsi.

7. Limitatamente all'approvazione della relazione di bilancio, la stessa si intende approvata quando ottenga il voto favorevole di 2/3 degli assessori assegnati. Qualora non venga raggiunto il suddetto quorum, è sufficiente la maggioranza di cui al comma 4. In tale ultimo caso la Giunta deve riunirsi entro tre giorni dalla seduta infruttuosa.

8. Salvo quanto diversamente previsto, le votazioni sono di norma palesi e rese per alzata di mano. Vengono svolte a scrutinio segreto le sole votazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona e/o sulla valutazione dell'azione da questa svolta.

9. Le deliberazioni della Giunta vengono affisse presso l'albo pretorio on-line dell'Unione e sono raccolte in modo da garantirne la piena accessibilità.

TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE E AMMINISTRAZIONE

Art. 29 Principi generali

1. L'attività amministrativa dell'Unione si svolge nell'osservanza del principio di distinzione tra compiti politici di indirizzo e di controllo, riservati agli organi di governo dell'Amministrazione, e compiti di gestione tecnica, amministrativa ed economico-finanziaria, riservati all'apparato gestionale, ai sensi della vigente disciplina di legge.

2. Agli organi elettivi compete, in particolare, di definire gli obiettivi ed i programmi da attuare e di verificare la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

3. Ai Responsabili dei servizi dell'Unione spetta in modo autonomo e con responsabilità di risultato la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.

4. L'assetto organizzativo dell'Unione è improntato a criteri di autonomia operativa, nel rispetto dei principi di professionalità e di responsabilità per il perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo e per il conseguimento di standard erogativi di qualità, in termini di efficacia, speditezza, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

5. A tale fine l'Unione adotta ogni strumento idoneo ad assicurare:

a. il costante monitoraggio delle azioni intraprese anche attraverso la periodica verifica dell'articolazione strutturale dell'ente;

b. la flessibilità e interfunzionalità degli uffici dell'Unione attraverso l'uso di strumenti informatici che assicurino la connessione e l'effettiva e necessaria integrazione anche tra gli uffici dei Comuni facenti parte dell'Unione.

6. L'Unione garantisce al personale e alle organizzazioni sindacali che li rappresentano la costante informazione sugli atti e sui provvedimenti attinenti i dipendenti medesimi, nonché il pieno rispetto delle norme di legge e contrattuali in materia di diritti sindacali.

Art. 30 Principi generali di organizzazione

1. L'ordinamento degli uffici e dei servizi si articola in strutture operative organizzate in modo da assicurare l'esercizio più efficace delle funzioni loro attribuite e secondo il principio che esse hanno carattere strumentale rispetto al conseguimento degli obiettivi determinati dall'Amministrazione.

2. L'organizzazione delle strutture è impostata secondo uno schema flessibile costantemente adattabile sia in rapporto ai programmi dell'Amministrazione e al progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali o di funzioni e compiti conferiti o assegnati dalla Regione o dalla Provincia sia al perseguimento di migliori livelli di efficienza e funzionalità. A tale fine le dotazioni di personale previste per ciascuna struttura sono suscettibili di adeguamento e redistribuzione, anche per periodi prefissati, nell'ambito della dotazione organica complessiva, in attuazione del principio della piena mobilità all'interno dell'ente, solo nel rispetto dei criteri generali normativamente stabiliti.

3. L'organizzazione è articolata, per quanto possibile, mediante sportelli collocati presso i Comuni, per non allontanare i servizi dai cittadini e dalle imprese.
4. L'Unione ricerca con i Comuni aderenti ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica. In tale contesto i Responsabili dell'Unione possono esprimere pareri e compiere attività previste dalla legislazione nazionale statale o regionale, anche per i singoli comuni, quando la legislazione stabilisce anche implicitamente che determinati atti, attinenti a funzioni che sono esercitate in forma associata, debbano comunque essere adottati dagli organi di governo dei singoli comuni.
5. Nei limiti della legge viene assunto, come principio generale di organizzazione, la massima semplificazione delle procedure, ferma l'esigenza inderogabile della trasparenza e della legalità formale e sostanziale dei singoli atti e dell'azione amministrativa nel suo insieme.

Art. 31 Principi generali in materia di personale

1. La gestione del personale si ispira ai principi dell'efficienza, dell'efficacia e della responsabilizzazione individuale e di gruppo definita a tutti i livelli in termini di attività svolte e di risultati conseguiti.
2. L'Unione riconosce determinante, per il razionale perseguimento degli obiettivi prefissati, il costante aggiornamento professionale dei propri dipendenti.

Art. 32 Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. L'Unione provvede alla determinazione del proprio assetto organizzativo, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle Leggi, dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei compiti ad essa assegnati.
2. Il regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce le regole di organizzazione dell'Ente, specificando le finalità e le caratteristiche essenziali dei ruoli di direzione e determinando le responsabilità attribuite ai responsabili di servizio.
3. Il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi è approvato con deliberazione della Giunta, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio e di quelli desumibili dal presente Statuto.

Art. 33 Il Personale

1. L'Unione ha una sua dotazione organica.
2. L'Unione, si avvale dell'opera del personale dipendente comandato dai comuni che ne fanno parte con le modalità stabilite dal Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi. L'Unione può avvalersi dell'opera di personale esterno, qualora non presente nei Comuni dell'Unione.
3. L'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all'Unione comporta l'unificazione delle relative strutture amministrative.
4. Nel caso di scioglimento dell'Unione, o qualora cessi lo svolgimento, da parte dell'Unione, di determinati servizi o funzioni già conferite, il personale comandato dell'Unione rientra nei ruoli organici dei Comuni di provenienza.
5. Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali.
6. Gli aspetti contrattuali sono regolati dagli accordi nazionali e decentrati definiti nel comparto di contrattazione regioni-enti locali.

Art. 34 Il Segretario

1. L'Unione si avvale di norma di un Segretario scelto dal Presidente tra i Segretari Comunali in servizio nei comuni aderenti all'Unione, che mantiene, fatte salve diverse disposizioni legislative, entrambe le funzioni. Al Segretario dell'Unione può essere corrisposto un trattamento economico aggiuntivo nel rispetto di quanto prescritto dall'ordinamento.
2. Qualora non risulti possibile la nomina di un Segretario Comunale iscritto all'Albo, il Segretario è nominato in via transitoria, previa motivata delibera dell'organo esecutivo, tra il personale Dirigente o, in mancanza, tra i funzionari dell'Unione e/o dei Comuni aderenti, in possesso dei requisiti previsti per la figura del Segretario Comunale. Al segretario non iscritto all'Albo vengono affidate le sole funzioni di verbalizzazione delle riunioni istituzionali.
3. Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Presidente per violazione dei doveri d'ufficio, previa deliberazione della Giunta, in conformità alle disposizioni vigenti per la revoca del

segretario comunale.

4. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti e ne coordina l'attività salvo specifica regolamentazione dei rapporti e delle competenze nel caso in cui il Presidente affidi a un Dirigente i compiti di coordinamento operativo, fermo restando il coordinamento generale attribuito dalla legge al Segretario. Il Segretario inoltre:

a. partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione avvalendosi dei necessari supporti tecnici ed ausili.

b. può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;

c. esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti o conferitagli dal Presidente.

5. Il Segretario dell'Unione può delegare le funzioni di verbalizzazione, ad un dipendente dell'Unione, anche in caso di sua assenza o impedimento.

6. Il regolamento di organizzazione dell'ente disciplina i rapporti tra il Segretario dell'Unione e i Segretari dei Comuni aderenti, da improntare a principi di collaborazione, semplificazione e trasparenza.

Art. 35 Il Vice Segretario

1. Il Presidente nomina il Vice Segretario scegliendolo tra i funzionari ovvero tra il personale in possesso dei requisiti professionali necessari per l'accesso alla carriera iniziale di Segretario Comunale, fatta eccezione per il requisito dell'iscrizione al relativo Albo.

2. Il Vice Segretario sostituisce il Segretario Generale in caso di assenza, impedimento o vacanza

TITOLO V – FINANZA E CONTABILITA'

Art. 36 Principi generali

1. All'Unione si applicano le norme in materia di finanza e contabilità previste dalle leggi.

2. L'ordinamento finanziario e contabile è disciplinato, nei limiti stabiliti dalla legge, dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

Art. 37 Finanze dell'Unione

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.

2. In particolare all'Unione competono, anche secondo i termini definiti negli atti convenzionali stipulati tra i Comuni e la stessa Unione, le entrate derivanti da:

a. tasse, tariffe e contributi sui servizi affidati dai Comuni;

b. trasferimenti e contributi dello Stato, della Regione e degli Enti Locali;

c. trasferimenti di risorse dai Comuni partecipanti in conformità di quanto stabilito dalle singole convenzioni che regolano il conferimento dei servizi;

d. contributi erogati dall'Unione Europea e da altri organismi;

e. contributi regionali e statali a titolo di incentivazione delle gestioni associate;

f. trasferimenti della Regione e della Provincia per l'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti o delegati;

g. trasferimenti comunitari, statali, regionali e dei Comuni partecipanti per spese di investimento;

h. rendite patrimoniali;

i. accensione di prestiti;

j. prestazioni per conto di terzi;

k. altri proventi o erogazioni.

3. I contributi regionali per l'incentivazione delle gestioni associate eventualmente ricevuti possono essere destinati, dietro decisione della Giunta dell'Unione:

a. alla copertura delle spese generali di funzionamento relative alla gestione associata e quindi in diminuzione delle quote di finanziamento;

b. al finanziamento di settori specifici della gestione associata, per il loro consolidamento e/o rafforzamento;

c. alla copertura di spesa per altri interventi riguardanti comunque tutti gli enti aderenti alla gestione associata.

4. L'Unione, entro il 31 ottobre di ciascun esercizio finanziario provvede, con deliberazione della Giunta, assunta all'unanimità, a quantificare le risorse finanziarie che ogni Comune partecipante dovrà iscrivere nel proprio bilancio di previsione a titolo di finanziamento ordinario.

5. I comuni partecipanti all'Unione si obbligano a trasferire le risorse necessarie per il funzionamento dell'Ente nei termini e nelle misure stabilite con la deliberazione di approvazione del bilancio dell'Unione.

Art. 38 Modalità di determinazione e ripartizione delle spese

1. Ogni comune aderente all'Unione partecipa:

- a. alle spese direttamente imputabili allo svolgimento delle funzioni associate a cui il comune partecipa;
- b. alle spese per lo svolgimento delle funzioni cui eventualmente non partecipa, sulla base dei criteri perequativi stabiliti dalla Giunta dell'Unione e comunque in forme assolutamente complementari e residuali rispetto ai Comuni effettivamente partecipanti alle funzioni;
- c. alla quota di spese generali dell'Unione attribuibili alle stesse funzioni.

2. Le spese indirette (o generali) sono ripartite tra i comuni in rapporto a parametri oggettivi individuati in base all'incidenza effettiva dei costi generali su ciascun servizio. In mancanza di analisi multifattoriale, i costi generali sono imputati alle singole funzioni in proporzione ai relativi volumi di attività in termini finanziari.

3. I parametri di ripartizione saranno individuati per ciascuna tipologia di servizi con specifico provvedimento del Consiglio dell'Unione.

4. E' sempre possibile per ciascun comune aderente trasferire risorse aggiuntive all'Unione, rispetto a standard comuni determinati, in cambio di maggiori prestazioni per il Comune stesso o per i cittadini residenti nel proprio territorio.

Art. 39 Responsabilità economico-patrimoniale di comuni inadempienti

1. Ogni comune rimane responsabile per la diminuzione di entrata che dovesse originarsi per effetto di uno specifico comportamento omissivo, elusivo o contrario agli indirizzi già deliberati dall'Unione. La responsabilità può essere attribuita solo se la diminuzione di entrata sia effettiva rispetto alle previsioni di bilancio, risulti da documentazione certa e sia causata in via esclusiva dal comune interessato.

2. L'azione di responsabilità può essere intrapresa soltanto se preceduta da una diffida del Presidente a rimuovere entro un termine congruo il comportamento omissivo, elusivo o contrario agli indirizzi già deliberati.

Art. 40 Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il Consiglio dell'Unione delibera, entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale dei rispettivi strumenti finanziari, il bilancio di previsione per l'anno successivo ed il rendiconto di gestione.

2. Il bilancio annuale di previsione è redatto secondo i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, integrità e pareggio economico – finanziario.

3. Il bilancio annuale è corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio di previsione triennale.

4. Le proposte degli atti di bilancio sono trasmesse ai Consigli Comunali.

Art. 41 Risultati della gestione

1. Il rendiconto della gestione conclusasi il 31 dicembre precedente, con la relazione illustrativa e tutti gli allegati necessari alla migliore comprensione dei dati, viene predisposto dalla Giunta con l'apporto tecnico del Responsabile di Posizione Organizzativa, entro il termine previsto dal regolamento di contabilità e quindi approvato dal Consiglio, entro il termine previsto dalla legge, con obbligo di riferimento espresso ai contenuti della relazione dell'organo di revisione.

Art. 42 Revisore dei conti

1. Il Revisore viene designato secondo la legislazione vigente.

2. Competono al Revisore dei conti le funzioni previste dalla legge e dal regolamento di contabilità.

3. Il Revisore non è revocabile, salvo i casi previsti dalla legge o per incompatibilità sopravvenuta.

L'esercizio delle funzioni di Revisore dei conti è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore dell'Unione.

4. Nell'esercizio delle sue funzioni il Revisore ha diritto di accesso a tutti gli atti e documenti dell'Unione connessi alla sfera delle sue competenze.

5. La cancellazione o la sospensione dall'albo dei revisori contabili è causa di decadenza.

6. Il compenso annuale del revisore è determinato dal Consiglio all'atto della nomina o della riconferma per tutta la durata del triennio ed entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 43 Affidamento del servizio di tesoreria

1. Il Servizio di tesoreria è affidato, mediante procedura ad evidenza pubblica, ad un soggetto abilitato nel rispetto della normativa vigente in materia.

2. Il Servizio di tesoreria è disciplinato dal regolamento di contabilità e dalla convenzione con il Tesoriere.

Art. 44 Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Unione è costituito:

a. da beni mobili e immobili derivanti da acquisti, permute, donazioni e lasciti;

b. da attività finanziarie immobilizzate;

c. da crediti, debiti, titoli ed altri rapporti giuridici attivi e passivi suscettibili di valutazione.

2. I beni dell'Unione sono dettagliatamente inventariati secondo le norme stabilite nel regolamento di contabilità.

3. L'Unione, inoltre, può essere consegnataria di beni di proprietà degli enti aderenti o di altri enti per lo svolgimento dei servizi e funzioni di competenza. Rimangono a carico degli enti proprietari gli oneri di manutenzione straordinaria, mentre per la manutenzione ordinaria si rimanda alla pianificazione finanziaria concordata tra gli enti.

4. In presenza di particolari interessi di carattere pubblico, sociale od economico, l'Unione può affidare i beni patrimoniali o comunque gestiti in comodato, uso gratuito, concessione o locazione, secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla legge.

Art. 45 Attività contrattuale

1. Un apposito regolamento disciplina l'affidamento di servizi, in conformità ai principi e alle disposizioni della normativa di settore applicabile agli enti locali.

2. Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Unione può stipulare convenzioni, accordi, protocolli e ogni altro negozio di diritto privato.

TITOLO VI - DURATA, SCIoglimento E RECESSO

Art. 46 Durata dell'Unione

1. L'Unione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 47 Scioglimento dell'Unione

1. L'eventuale scioglimento consensuale è disposto con una deliberazione Consiliare da parte di tutti i Comuni aderenti, adottata con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, nelle quali si stabilisce la data di scioglimento dell'Unione, che deve in ogni caso coincidere con il termine dell'esercizio finanziario.

2. In caso di scioglimento tutte le funzioni svolte in forma associata tornano per quanto possibile nella competenza dei singoli comuni, che devono provvedere alla conclusione di ogni procedimento aperto. Il passaggio di competenza tra Unione e comuni avviene in concomitanza con lo scioglimento dell'Unione, in maniera da garantire la continuità amministrativa. Lo scioglimento si perfeziona con una convenzione sottoscritta da tutti i comuni per l'attuazione delle regole indicate nel presente articolo, inclusa l'individuazione dei soggetti gestori dei procedimenti in corso.

3. I comuni che, per effetto delle leggi regionali e nazionali in materia sono obbligati all'esercizio associato di alcune funzioni e servizi dovranno provvedere agli adempimenti previsti dalla legge nel periodo intercorrente dalla deliberazione di scioglimento alla data fissata per lo scioglimento stesso.

4. Entro la data fissata per lo scioglimento, ogni comune aderente dovrà aver provveduto alla regolazione

di tutti i rapporti attivi e passivi nei confronti dell'Unione e alla gestione degli eventuali contenziosi insorti.

5. In caso di scioglimento, il personale comandato, distaccato e trasferito all'Unione da parte dei singoli comuni rientra nella dotazione organica dei comuni di provenienza, anche nel caso in cui i comuni interessati siano nel frattempo usciti dall'Unione.

6. In caso di scioglimento dell'Unione il patrimonio dell'Unione viene suddiviso tra tutti i comuni aderenti in maniera direttamente proporzionale alle quote trasferite da ogni comune per quella determinata funzione nell'anno in cui è stato acquistato il bene considerato, con le modalità pratiche previste dalla convenzione di cui al comma 2.

Art. 48 Recesso dall'Unione di uno o più comuni aderenti

1. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedere unilateralmente mediante adozione di un atto di Consiglio adeguatamente motivato, approvato con le maggioranze e le procedure richieste per le modifiche statutarie.

2. Il recesso ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello della richiesta.

3. Nel caso che il recesso di un comune dall'Unione sia dovuto all'adesione di quel comune ad un'altra Unione o alla costituzione di una nuova Unione, la data effettiva del recesso viene concordata tra l'Unione e il comune, con possibilità di anticipo dei termini di cui al comma precedente.

4. In caso di recesso, il comune recedente ritorna nella piena titolarità delle funzioni e dei servizi già conferiti all'Unione; esso è pertanto obbligato a portare a conclusione tutti i procedimenti in corso, nonché all'assunzione di tutti rapporti giuridici attivi e passivi e agli eventuali contenziosi insorti che riguardano quel dato comune. Il passaggio di competenza tra Unione e comuni avviene in concomitanza con il perfezionamento del provvedimento di recesso, in maniera da garantire la continuità amministrativa.

5. Entro la data fissata per il recesso il comune recedente dovrà aver provveduto alla regolazione di tutti i rapporti finanziari passivi nei confronti dell'Unione.

6. In caso di recesso il personale comandato, distaccato o trasferito all'Unione da parte di quel singolo comune torna nella dotazione organica del comune stesso. L'Unione può chiedere il mantenimento nel proprio organico del personale interessato, previa deliberazione all'unanimità della Giunta dell'Unione. Qualora la procedura di recesso sia attivata da più di un ente, anche in momenti non contestuali, l'Unione ha facoltà di richiedere la ricollocazione di una quota del personale assunto direttamente dall'Unione all'interno dei comuni recedenti, in proporzione al personale complessivamente assunto e alle quote di partecipazione degli enti in fase di recesso.

7. Le modifiche da apportare allo Statuto a seguito dell'avvenuto recesso del singolo comune sono adottate a titolo ricognitivo dalla Giunta dell'Unione. Alla deliberazione di approvazione delle modifiche apportate ai sensi del presente articolo è allegato il testo coordinato dello Statuto.

Art. 49 Esclusione di un comune dall'Unione

1. La proposta di esclusione di un comune aderente all'Unione può essere presentata da uno o più membri della Giunta solo a fronte di gravi e protratte inadempienze rispetto alle disposizioni del presente Statuto e agli obblighi da esse derivanti ovvero rispetto a comportamenti che concretamente ostacolano il regolare svolgimento delle funzioni attribuite all'Unione o l'assolvimento di disposizioni normative cui siano connesse sanzioni, penalità o perdita di trasferimenti o contributi specifici.

2. La proposta di esclusione, preceduta da una diffida ad adempiere entro un termine congruo e adeguatamente motivato, è formulata dal Presidente, previo parere favorevole della Giunta dell'Unione con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti della Giunta, che rappresentino almeno i 2/3 della popolazione dell'Unione, prima di essere sottoposta al voto dei Consigli comunali di tutti gli altri comuni aderenti con le modalità previste dalle modifiche statutarie.

3. L'atto consiliare che dispone l'esclusione acquista efficacia decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione nel comune che provvede per ultimo.

4. L'efficacia del provvedimento di esclusione genera nei confronti del comune interessato effetti analoghi a quelli del recesso descritti nel presente Statuto.

Art. 50 Recesso dalle funzioni

1. Si ha recesso dalle funzioni allorché uno o più enti richiedano di recedere da una o più funzioni tra quelle svolte in forma associata, ma non dall'Unione. Il recesso da funzioni e servizi già trasferiti è deliberato con le stesse modalità previste per il recesso dall'Unione.

2. Il recesso da una data funzione può essere anche deciso consensualmente e contemporaneamente da tutti i comuni che aderivano alla funzione in oggetto.
3. In ogni caso il recesso da una o più funzioni non implica necessariamente la modifica al presente statuto.
4. La revoca all'Unione di funzioni e compiti già conferiti, è deliberata dai Consigli Comunali interessati a maggioranza assoluta, entro il mese di giugno di ogni anno ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo; con lo stesso atto i Comuni provvedono a regolare gli eventuali profili successori.

Art. 51 Effetti, adempimenti ed obblighi derivanti da scioglimento, recesso, esclusione

1. Nei casi di scioglimento, recesso, ed esclusione, la Giunta dell'Unione dispone la predisposizione di un piano in cui si dà conto dei rapporti attivi e passivi, dei beni e delle risorse strumentali acquisiti dall'Unione per l'esercizio delle funzioni e si individuano le eventuali liquidazioni finanziarie di compensazione tra gli enti interessati sulla base dei criteri di cui ai successivi commi. Il piano è allegato ad un'apposita convenzione che disciplina l'applicazione operativa delle clausole riportate nei precedenti articoli del presente titolo.
2. In caso di recesso, salvo diversa disciplina dello statuto dell'Unione di comuni o, per quanto non previsto dallo statuto, salvo accordi intercorsi tra il comune interessato e l'Unione, il comune recedente:
 - a. resta obbligato nei confronti dell'Unione per le obbligazioni che, al momento in cui il recesso è efficace, non risultino adempiute verso l'ente, dallo statuto e dai regolamenti dell'Unione, ovvero dalle convenzioni e da altri atti di affidamento di funzioni e compiti all'Unione;
 - b. resta altresì obbligato nei confronti dell'Unione per tutte le obbligazioni che devono essere adempiute dall'Unione per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività che il comune ha a qualsiasi titolo affidato all'Unione, per tutta la durata di detti affidamenti.
3. In caso di scioglimento dell'Unione, il comune già facente parte dell'Unione resta obbligato, nei confronti degli enti che succedono nei rapporti dell'Unione e limitatamente a detti rapporti, per le obbligazioni che, al momento dello scioglimento, non risultino adempiute verso l'Unione, come derivanti dalla presente legge, dallo statuto e dai regolamenti dell'Unione, ovvero dalle convenzioni e da altri atti di affidamento di funzioni e compiti all'Unione. Resta altresì obbligato, nei confronti degli enti che succedono nei rapporti dell'Unione e limitatamente a detti rapporti, per tutte le obbligazioni che devono essere adempiute dall'ente subentrante per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività che il comune ha a qualsiasi titolo affidato all'Unione, per tutta la durata di detti affidamenti. Sono fatti salvi gli accordi tra il comune e l'ente subentrante volti a regolare diversamente i loro rapporti a seguito dello scioglimento.
4. Nei casi di uscita dall'Unione o di recesso da funzioni, il comune 'uscente' rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio dell'Unione costituito mediante l'impiego di contributi statali, regionali e provinciali. Ha diritto invece alla quota spettante di patrimonio costituito con i contributi dei comuni aderenti, calcolata con il criterio di cui all'art. 10 e quantificata sulla base del valore di acquisto, detratte le quote di ammortamento applicabili. Qualora il patrimonio non sia tecnicamente frazionabile o quando il frazionamento ne possa pregiudicare la funzionalità o fruibilità devono essere concordate specifiche compensazioni da riportare nel piano di cui al comma 1.
5. Il piano di cui al comma 1 è adottato dalla Giunta dell'Unione e, tranne il caso dello scioglimento, si perfeziona mediante accordo scritto tra le parti interessate. Se l'accordo non viene sottoscritto, le determinazioni sulla regolazione dei rapporti sono demandate ad un collegio composto da un rappresentante dell'Unione, un rappresentante dell'ente uscente o entrante e un terzo componente scelto di comune accordo tra le parti. In caso di mancato accordo sulla nomina del terzo componente, questi sarà designato dalla Direzione Generale della Presidenza della Regione Campania, con onere a carico dell'Unione.
6. Si applicano, per quanto non disciplinato dal presente Statuto, i principi della solidarietà attiva e passiva.

Art. 52 Adesione di nuovi Comuni all'Unione

1. L'adesione all'Unione di nuovi Comuni, è subordinata alla espressa modifica del presente Statuto approvata dai Consigli dei Comuni già aderenti e del Consiglio dell'Unione su proposta del Presidente. Contestualmente alla modifica dello Statuto il Consiglio dell'Unione stabilirà le condizioni d'ingresso dei nuovi Comuni.
2. Il Presidente dell'Unione convoca il Consiglio entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, ai fini della

formulazione della proposta di cui al comma 1. La proposta, una volta deliberata dal Consiglio dell'Unione, viene trasmessa ai comuni aderenti, che devono attivare la procedura di recepimento entro i successivi 30 giorni.

3. In caso di nuove adesioni, la Giunta e il Consiglio dell'Unione saranno soggetti ad integrazione secondo le modifiche statutarie di cui al comma 1.

TITOLO VII – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 53 Istituti di partecipazione

1. L'Unione di Comuni "Città dei Sanniti" garantisce ai cittadini ed ai residenti di partecipare alla formazione delle proprie scelte politico-amministrative, secondo i principi e le forme stabilite dalla legge e dal regolamento.

2. L'Unione riconosce altresì il diritto degli interessati, degli utenti, delle formazioni sociali e delle loro associazioni e comitati, titolari di interessi collettivi, di concorrere alla determinazione dell'indirizzo, attuazione e controllo delle attività poste in essere dall'amministrazione.

3. L'Unione rende effettivo il diritto alla partecipazione politico-amministrativa, garantendo l'accesso alla informazione ed agli atti e fornendo una informazione completa della propria attività. Le modalità della partecipazione e dell'accesso saranno stabilite da apposito regolamento.

TITOLO VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 54 Prima costituzione degli Organi dell'Unione

1. Qualora uno o più Consigli Comunali non ottemperino nei tempi prescritti alla nomina di cui all'art. 14, il Sindaco del Comune sede dell'Unione potrà procedere a costituire e insediare in via provvisoria il Consiglio dell'Unione purché risultino eletti la metà più uno dei componenti previsti dal presente Statuto.

Art. 55 Disposizioni transitorie

1. Fino all'emanazione di propri atti regolamentari per il funzionamento interno dell'Unione (regolamento dei contratti, di contabilità ecc.) si applicano, provvisoriamente ed in quanto compatibili, comunque fino a non oltre 12 mesi dalla costituzione dell'Unione, i Regolamenti in vigore presso il Comune sede dell'Unione.

2. Fino all'individuazione del tesoriere dell'Unione con le modalità indicate all'art. 43 tale servizio è affidato al tesoriere del Comune sede dell'Unione.

3. Sino alla nomina del Segretario dell'Unione di cui all'art. 34 e in sede di istituzione dell'Unione, esercita tale funzione il Segretario comunale del Comune sede dell'Unione. In caso di impedimento di quest'ultimo, esercita la funzione di Segretario dell'Unione, il Segretario comunale del Comune più popoloso.

4. Sino alla nomina dell'organo di revisione, l'Unione può avvalersi dell'organo di revisione di uno dei comuni aderenti.

5. Il Consiglio dell'Unione delibera il bilancio di previsione per il primo anno finanziario non oltre 90 giorni dalla data di costituzione dell'Unione o entro il termine fissato dall'ordinamento, qualora successivo.

Art. 56 Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

1. Il conferimento di funzioni comunali all'Unione determina, salvo diversa volontà espressamente indicata negli atti e fatti comunque salvi i diritti dei terzi, l'inefficacia totale o parziale delle normative regolamentari comunali dettate in materia. Tali effetti si producono dal momento in cui divengono esecutivi gli atti dell'Unione deputati a surrogare le disposizioni normative comunali.

2. Gli organi dell'Unione indicano per quanto possibile, adottando gli atti di propria competenza, le normative comunali rese, in tutto o in parte, inefficaci.

Art. 57 Norma finale

1. Per quanto non espressamente stabilito dal presente Statuto, ai sensi del comma 4 dell'art. 32 del TUEL, si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare

riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione.

2. Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania, è affisso all'Albo Pretorio dei Comuni dell'Unione e sarà inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

3. Lo Statuto entra in vigore nei termini e con le modalità previste all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000. Il termine di trenta giorni, ivi indicato per l'entrata in vigore, decorre dall'inizio della pubblicazione dello statuto da parte del Comune che vi provvede per ultimo. Le stesse modalità si applicano agli atti di modifica statutaria. Le proposte di modifica del presente Statuto, deliberate dal Consiglio dell'Unione, sono inviate ai Consigli dei Comuni partecipanti per la loro approvazione con le stesse modalità e procedure previste per l'approvazione iniziale.